



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

I SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 49 del 26.3.2012

Raccolta Ufficiale

N. 304

Del 12/04/2012

OGGETTO: Controversia innanzi al Tar Puglia – Sede di Bari, tra il Comune di Castellana Grotte e la Soc. Coop. G.P. Picella. Liquidazione parcella in favore dell' Avv. Pasquale Misciagna, difensore dell' Ente.

IL RESPONSABILE

Premesso:

che con atto di G.C. n. 47 del 4.3.1999, dichiarato immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale deliberava di resistere nel giudizio promosso con ricorso al Tar Puglia – Sede di Bari - dalla Cantina Sociale Cooperativa G.B. Picella, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G. Angelini De Miccolis e Gaetano Di Muro, notificato all'Ente il 22.2.1999, acquisito al protocollo generale in pari data al n. 2844, con il quale chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza n. 2043 prot. n. 23201 di ingiunzione di demolizione del chiosco nella zona chioschi Grotte, emanata dal Capo Ripartizione U.T.C. del Comune di Castellana Grotte in data 24.12.1998, della delibera della Giunta Comunale n. 228 del 14.7.1998 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

che con il medesimo atto, veniva nominato difensore degli interessi dell'Ente nel giudizio di cui sopra, l'Avv. Pasquale Misciagna, con studio in Bari, alla Via Abbrescia n. 89;

che con la predetta deliberazione, veniva, altresì, stabilito di liquidare al succitato legale, un acconto di £ 1.000.000, CAP al 2% e IVA al 20%, compresa;

rilevato che l'acconto di £ 1.000.000 risulta liquidato a fronte della fattura n. 9/1999 emessa dal professionista officiato;

preso atto della nota acquisita al protocollo generale dell'Ente l'11.7.2011 al n. 12581, con la quale l'Avv. Pasquale Misciagna, comunicando all'Ente che all'udienza del 13.6.2007 il Tar Puglia – Sede di Bari, ha dichiarato la estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese legali, invia, altresì, in allegato, anche la notula relativa alle sue competenze professionali, al netto dell'acconto versatogli (giusta fattura n. 9/1999), pari complessivamente ad € 11.982,42, somma comprensiva di CAP e IVA, e al lordo della ritenuta d'acconto;

preso, altresì, atto della successiva nota del difensore dell'Ente, acquisita al protocollo generale il 3.11.2011 al n. 19788, con la quale lo stesso, in riscontro alla lettere raccomandate a.r. dell'1.8.2011 prot. n. 13821 e del 17.10.2011 prot. n. 18522, a firma del Responsabile del I Servizio – Ufficio Contenzioso, relative, entrambe, alla richiesta di integrazione degli atti di causa, ivi compreso il provvedimento finale;

considerato che la questione è da ritenersi conclusa a seguito della sentenza n. 2586/2007 emessa dal Tar Puglia – Sede di Bari, acquisita al protocollo generale dell'Ente

il 3.11.2011 al n. 19788 (per mezzo della nota dell'avv. Pasquale Misciagna), la quale dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse (così come dichiarato dal difensore della G.B. Picella all'udienza del 13.6.2007), il ricorso n. 711/1999 proposto dalla Cantina Sociale G.B. Picella, con spese compensate;

preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17.1.2012 è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, per la liquidazione della parcella dell'Avv. Pasquale Misciagna, difensore dell'Ente;

dato atto che la somma di € 11.982,42 verrà liquidata utilizzando fondi del bilancio 2009 allo scopo accantonati sul cap. 124, giusta determinazione n. 254/2009 del I Servizio – “Segreteria Generale-Risorse Umane” per la somma di € **11.884,63** e fondi del bilancio 2011 con imputazione al cap. 124 epigrafato: “*Liti, arbitraggi, risarcimenti:prestazioni di servizio*” per la somma di € **97,79**;

visto il decreto sindacale prot. n. 23492 del 28.11.2008;

visto il decreto sindacale prot. n. 14370 del 7.8.2009;

visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Legge n. 136 del 13.8.2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;

DETERMINA

1) di prendere atto della nota acquisita al protocollo generale dell'Ente l'11.7.2011 al n. 12581, con la quale l'Avv. Pasquale Misciagna, comunicando all'Ente che all'udienza del 13.6.2007 il Tar Puglia – Sede di Bari, ha dichiarato la estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese legali, invia, altresì, in allegato, anche la notula relativa alle sue competenze professionali, al netto dell'acconto versatogli (giusta fattura n. 9/1999), pari, complessivamente, ad € **11.982,42** (somma comprensiva di CAP e IVA e al lordo della ritenuta d'acconto);

2) di prendere, altresì, atto che l'importo spettante all'Avv. Pasquale Misciagna, a saldo della predetta controversia, ammonta a complessivi € **11.982,42** e verrà liquidata utilizzando fondi del bilancio 2009 allo scopo accantonati sul cap. 124, giusta determinazione n. 254/2009 del I Servizio – “Segreteria Generale-Risorse Umane” per la somma di € **11.884,63** e fondi del bilancio 2011 con imputazione al cap. 124 epigrafato: “*Liti, arbitraggi, risarcimenti:prestazioni di servizio*” per la somma di € **97,79**;

3) di liquidare e, contestualmente pagare, all'Avv. Pasquale Misciagna, con studio in Bari, Via Abbrescia n. 89, al ricevimento di idonea documentazione fiscale, la complessiva somma di € 11.982,42;

4) di stabilire che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell'art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 13.11.1997 e che la stessa viene trasmessa al IV Servizio- Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
(Uff. Cont./D.F.)

f.to Rag. Renato Contento

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 02/04/2012 si attesta la relativa copertura finanziaria.

LIR. 744/2011;LIR. 393/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n:633

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 12/04/2012 al _17/04/2012.

Il Responsabile della Pubblicazione

Castellana Grotte, 12 Aprile 2012

f.to sig.ra Natalia Tanzarella